



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## CAPITANERIA DI PORTO MILAZZO

### ORDINANZA N. 46/2018

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo,

- VISTE** l'istanza assunta a protocollo nr. 25791 del 30.10.2018 con la quale il Sig. GENOVESE Antonino, nella qualità di Rappresentante Legale della Società A.S.D. Obiettivo Surf Casting, con sede legale in Barcellona P.G. (ME) via Due Mulini n. 13 codice fiscale GNVNNN65P29Z133J, chiede l'autorizzazione allo svolgimento di una gara di pesca sportiva denominata "COLMIC DAY SURF CASTING SICILIA", il giorno 15 dicembre 2018 dalle ore 15.30 circa alle ore 20.30 circa, presso l'arenile compreso tra il limite del Torrente Patri e il limite del Torrente Mela e relativo specchio acqueo del Comune di Barcellona P.G. (ME), quale campo di gara, di lunghezza circa 2000 metri e larghezza circa mt 200 dalla battigia (campo di gara di riserva il tratto di spiaggia tra il torrente Mela e lo Stadio Comunale Marco SALMERI del Comune di Milazzo);
- VISTA** l'Autorizzazione prot. n. 72370 del 27.11.2018 rilasciata dall'Assessorato Territorio ed Ambiente - Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente - UOB A 2.7 - Ufficio Territoriale Ambiente - Messina, relativa all'occupazione temporanea dell'area demaniale marittima necessaria per lo svolgimento della gara di pesca in parola e le relative prescrizioni;
- VISTA** la propria autorizzazione nr. 29/2018 rilasciata in data 28.11.2018;
- VISTO** il D.P.R. n. 1639/1968, recante "Regolamento per l'esecuzione della L. 14.7.1965, n.963", con particolare riferimento all'art. 144;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26.05.2004 n. 153 "Attuazione della legge 7.03.2003 n. 38 in materia di pesca marittima";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 04/2012 del 09.01.2012, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTA** la Convenzione Internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27.04.1979, ratificata con Legge 03.04.1989, n. 147 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29.09.1994, n. 662;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva in Italia con Legge nr. 1085 del 21.12.1977;
- VISTO** l'art. 30 del Decreto Legislativo 18.07.2005 nr. 171, riguardante la disciplina delle manifestazioni sportive organizzate da federazioni sportive nazionali, internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute;
- RITENUTO** opportuno emanare apposite disposizioni per disciplinare la navigazione nello specchio acqueo marittimo di giurisdizione interessato dalla manifestazione, ricadente nella zona di mare di competenza S.A.R. di questo Circondario marittimo, in modo da prevenire il verificarsi di possibili incidenti e permettere, al tempo stesso, il regolare svolgimento dell'attività in parola;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima e gli artt. 428 e 450 del Codice Penale;

### RENDE NOTO

che sabato **15 dicembre 2018**, dalle ore **15.30** alle ore **20.30** circa, verrà svolta una gara di pesca sportiva denominata "COLMIC DAY SURF CASTING SICILIA", presso l'arenile compreso tra il limite del Torrente Patri e il limite del Torrente Mela e relativo specchio acqueo del Comune di Barcellona P.G. (ME), quale campo di gara, di lunghezza circa 2000 metri e larghezza circa mt 200 dalla battigia (campo di gara di riserva il tratto di spiaggia tra il torrente Mela e lo Stadio Comunale Marco SALMERI del Comune di Milazzo), nelle aree meglio indicate negli allegati stralci planimetrici (All.1 - 2) che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

### ORDINA

#### Art. 1

#### *Interdizione del campo di gara*

Nella giornata e durante l'arco temporale è vietato:

- 1) navigare, ancorare, ormeggiare e sostare con qualunque unità navale e/o comunque effettuare ogni spostamento che possa dare intralcio o costituire impedimento allo svolgimento della gara di pesca;
- 2) praticare la balneazione;
- 3) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- 4) svolgere attività di pesca di qualunque natura da parte dei soggetti non partecipanti alla gara suddetta;
- 5) svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente o comunque suscettibile di recare impedimenti all'ordinato svolgimento della gara sotto i profili della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose.

#### Art. 2

#### *Condotta delle unità navali in prossimità del campo di gara*

Tutte le unità navali in transito nelle vicinanze della zona di mare riservata alla predetta gara di pesca, nel giorno sopraindicato e nel tratto di mare interessato dall'attività in parola, ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo, per tutta la durata



dell'evento, dovranno prestare la massima attenzione alla presenza in acqua di eventuali attrezzi da pesca utilizzati per la gara sportiva in modo da non intralciare il normale svolgimento della stessa.

### **Art. 3** ***Deroghe***

Non sono soggette/i al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo agli organizzatori ed alla giuria in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite e/o asservite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area dedicata alla manifestazione, in ragione di finalità istituzionali.

### **Art. 4** ***Obblighi e condizioni minime da rispettare***

Sarà cura dell'Associazione organizzatrice circoscrivere la zona interessata con opportune segnalazioni ed idonei apprestamenti, vigilando affinché nessuno stazioni all'interno del suddetto perimetro, ad eccezione dei soggetti direttamente interessati alla manifestazione sportiva in parola.

Gli organizzatori ed i partecipanti della manifestazione hanno l'obbligo di attenersi alle disposizioni di legge riguardanti la pesca sportiva ed ai provvedimenti emanati da altri enti/amministrazioni.

Durante e/o al termine della manifestazione non devono essere abbandonati sul luogo di gara o gettati in acqua rifiuti di qualsiasi genere e natura.

La società organizzatrice, a tale scopo, è tenuta a fornire idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i rifiuti che dovranno essere successivamente conferiti in discarica in aderenza alle vigenti disposizioni.

Lo svolgimento della gara dovrà avvenire a distanza di sicurezza dalle foci dei torrenti sopracitati e solo con condizioni meteorologiche sicure. Il responsabile dell'organizzazione dovrà disporre l'immediata sospensione dell'attività in caso di sopravvenute condizioni meteorologiche sfavorevoli. Del pari, l'attività stessa dovrà essere sospesa qualora venissero a mancare, per qualsiasi motivo, le condizioni minime per la sicurezza dei partecipanti.

### **Art. 5** ***Disposizioni finali e sanzioni***

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle esclusive e specifiche competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza portuale, della navigazione e dei controlli di polizia portuale, non esime la società responsabile ed esecutrice dei lavori dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e/o della pubblica incolumità.

La Capitaneria di Porto di Milazzo è manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza della presente Ordinanza.

L'inizio dell'attività in parola comporta l'automatica accettazione di tutte le clausole e prescrizioni indicate nel presente provvedimento.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lvo n. 171/2005;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164 del Codice della Navigazione.


E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
  - b) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: [www.guardiacostiera.gov.it/milazzo](http://www.guardiacostiera.gov.it/milazzo) alla voce "Ordinanze e Avvisi".-
- Milazzo, li 28 novembre 2018

IL COMANDANTE  
C.F.(CP) Francesco  NOVA



ALL. 1



TORRENTE MELA



BASTIONE

Case Longo

Galliera

Madonna Dell'acqua-cattilli

Mollica-acqua

Calda-pozzo Perla

Contrada Petrarò

Contrada Battifoglia


Google

TORRENTE PATRI



Contrada





ALL. 2